



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Regolamento didattico
del Corso di Laurea in
SCIENZE PSICOLOGICHE
PSYCHOLOGICAL STUDIES
Classe L-24 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

Immatricolati nell'a.a. 2026/2027

Art. 1 Norme generali e finalità

Il Corso di laurea in Scienze psicologiche afferisce alla Classe L-24 - Scienze e tecniche Psicologiche delle lauree triennali ed è attivato presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli studi di Bergamo.

Il presente Regolamento disciplina l'articolazione delle attività formative e le modalità organizzative di funzionamento del Corso ed è conforme a quanto previsto dal relativo Ordinamento didattico.

Gli obiettivi formativi e le correlate attività formative del Corso sono consultabili sulla pagina del corso di studio all'interno di Course Catalogue all'indirizzo <https://unibg.coursecatalogue.cineca.it/>.

Il piano di studi allegato al presente regolamento ne costituisce parte integrante.

Per quanto non esplicitato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 2 Requisiti per l'accesso al Corso di studio

Conoscenze richieste per l'accesso

Il Regolamento didattico del Corso disciplina le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Per essere ammessi al Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, ritenuto idoneo.

Si richiede inoltre un'adeguata preparazione di base in: comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, ragionamento logico-matematico, conoscenze biologiche e competenze trasversali acquisite negli studi.

La preparazione iniziale degli studenti sarà verificata con le modalità previste dal Regolamento didattico del Corso di laurea.

Gli eventuali obblighi formativi (OFA) derivanti da carenze nelle predette conoscenze dovranno essere colmati nel primo anno di corso, secondo le modalità previste dal predetto Regolamento

Modalità di ammissione

La Laurea triennale adotta un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. Il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione sono resi pubblici nel relativo bando di concorso. Per una proficua partecipazione alle attività didattiche del Corso di Laurea si richiede il possesso di adeguate conoscenze iniziali come definite nel Syllabus delle conoscenze richieste per il test TOLC-PSI.

Le modalità di verifica delle conoscenze tramite TOLC e tutte le altre informazioni ritenute utili per l'ammissione sono illustrate nel sito di Ateneo alla pagina HOME > STUDIARE > ISCRIVERSI.

L'immatricolazione dello studente (in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo) è condizionata al



conseguimento di una posizione utile nella graduatoria di merito derivante dal punteggio ottenuto nel TOLC, esclusa la sezione di conoscenza della lingua inglese, in funzione del numero programmato di posti disponibili.

La verifica della preparazione iniziale si considera assolta per gli studenti che conseguono un punteggio soglia secondo le modalità definite nel bando. Se il punteggio ottenuto non dovesse raggiungere la soglia minima prevista dal corso di laurea indicata nel bando è comunque possibile immatricolarsi, previo collocamento utile in graduatoria, ma verrà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) nella sezione del TOLC in cui non si è ottenuto il punteggio minimo richiesto. I candidati che, non avendo raggiunto il punteggio soglia, saranno risultati ammessi con assegnazione di OFA, saranno tenuti ad assolvere tale obbligo formativo entro il 30 settembre 2027 pena l'impossibilità di iscriversi al secondo anno di corso.

Gli studenti iscritti al primo anno con tipologia di iscrizione part-time dovranno assolvere gli OFA entro il 30 settembre 2028. Le modalità di assolvimento degli OFA sono disponibili sul sito del Dipartimento di afferenza del CdS alla pagina HOME DIPARTIMENTO / STUDIARE / ORIENTARSI E ORGANIZZARE LO STUDIO / REQUISITI DI ACCESSO, TOLC E OFA al seguente link: <https://dsus.unibg.it/node/7264>.

Art. 3 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di studio

Il piano di studio del Corso non prevede l'articolazione in curricula.

Art. 4 Piani di studio

All'inizio di ogni anno accademico, in sede di presentazione del piano di studio, lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l'anno successivo.

In caso di modifica di un insegnamento relativo ad anni di corso precedenti, il sostenimento dell'esame modificato può aver luogo soltanto a frequenza acquisita, dopo la conclusione delle lezioni previste per tale insegnamento, secondo il calendario didattico dell'anno accademico in corso.

Lo studente ha inoltre la possibilità di presentare un piano di studio individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 5 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Le attività formative del Corso prevedono, oltre a lezioni e attività laboratoriali, anche attività formative professionalizzanti, denominate TPV-Tirocinio Pratico Valutativo, corrispondenti ai 10 CFU, richiesti dalla normativa vigente per la successiva laurea magistrale abilitante nella classe LM-51 - Psicologia. Le attività di TPV consistono sia in attività svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure, relativi ai contesti applicativi della psicologia, sia in esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti l'agire professionale degli psicologi nei vari contesti.

A ciascuna attività formativa è attribuito uno specifico numero di CFU sulla base dell'impegno richiesto allo studente. Ogni CFU corrisponde a 25 ore di lavoro così suddivise:

- lezioni: almeno 6 ore di lavoro in aula e fino a 19 ore dedicate allo studio individuale;
- laboratori curriculari: almeno 9 ore di lavoro in aula e fino a 16 ore dedicate allo studio individuale;



- TPV: almeno 9 ore di lavoro in aula e fino a 16 ore dedicate allo studio individuale.

Art. 6 Frequenza e propedeuticità

La frequenza alle lezioni e ai laboratori curriculari non è obbligatoria, sebbene sia fortemente raccomandata al fine di favorire un apprendimento completo e consapevole.

Le attività di Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV), in ragione della loro natura professionalizzante, prevedono l'obbligo di frequenza.

Il corso prevede propedeuticità fra gli esami. Le propedeuticità sono definite tenendo conto del contenuto degli insegnamenti e dei settori scientifico-disciplinari. Esse sono approvate dalla competente Struttura didattica, rese note con il piano di studio e riportate nel programma di ciascun insegnamento. Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determina l'annullamento d'ufficio dell'esame sostenuto.

Art. 7 Prove di verifica delle attività formative

Le attività formative possono concludersi con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità o non idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite nel programma di ciascun insegnamento.

Eventuali prove intermedie sono programmate coerentemente con gli indirizzi della competente Struttura didattica, in appositi periodi indicati nel calendario didattico annuale in modo da non interferire con le attività didattiche.

Art. 8 Attività formative autonomamente scelte dallo studente

Lo studente può inserire nel piano di studio attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il progetto formativo.

Per l'acquisizione del relativo numero di CFU, previsto dall'ordinamento didattico del Corso, è richiesto il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

Il Consiglio di Corso di studio può indicare un insieme di attività, coerenti con il progetto formativo, all'interno delle quali lo studente individua le attività formative autonomamente scelte.

La proposta di attività diverse da quelle suggerite per il corso sarà esaminata dal Consiglio di Corso di studio per la verifica di coerenza con il progetto formativo.

Art. 9 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio di diversa classe

Nel caso di trasferimento dello studente da un corso di studio ad un altro di diversa classe ovvero da un'università ad un'altra i crediti formativi universitari acquisiti dallo studente sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di studio nel maggior numero possibile, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute.

Il riconoscimento avviene sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Art. 10 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe

Esclusivamente nel caso di trasferimento dello studente tra corsi di studio appartenenti alla medesima classe, i crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino al raggiungimento dei crediti dello stesso settore scientifico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio ed in misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.



Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del d. lgs. 27 gennaio 2012, n. 19.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente *Regolamento*, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 11 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

Il Consiglio di Corso di studio valuta le richieste di riconoscimento delle competenze acquisite al di fuori dell'Università nei seguenti casi:

- a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso;
- c) attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia strettamente coerente con gli obiettivi formativi, i risultati di apprendimento attesi e le attività formative specifiche del Corso di studio, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art. 12 Tirocinio Pratico Valutativo

Il Corso di studio prevede lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) necessario per l'acquisizione dei CFU richiesti dalla normativa vigente per la successiva abilitazione alla professione al termine della laurea magistrale LM-51 - Psicologia. Durante il percorso di studi sono configurati opportuni setting laboratoriali con la presenza di tutor qualificati per lo svolgimento delle esperienze di TPV. Le modalità di svolgimento del TPV sono disciplinate dal Regolamento di tirocinio per il corso di studi di Scienze e tecniche psicologiche (L-24) e per il corso di studi in psicologia clinica abilitante alla professione di psicologo LM-51 (decreto interministeriale 654/2022).

Art. 13 Esami sovrannumerari

In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l'inserimento di esami aggiuntivi rispetto a quelli previsti per il completamento del percorso di studio.

Gli esami sovrannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio potranno essere conteggiati entro il numero di 20 CFU ai fini del calcolo della media di laurea, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Art. 14 Modalità di svolgimento della prova finale

Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un breve elaborato scritto sotto la guida di un docente relatore e verterà su un argomento circoscritto, teorico, metodologico o applicativo, oppure una lettura critica e contestualizzata di testi rilevanti o di alcuni articoli di letteratura scientifica nazionale ed internazionale, conseguendo capacità d'uso di strumenti per la ricerca bibliografica nei data-base disponibili. I criteri per la valutazione della prova finale sono i seguenti:

- Autonomia nella definizione / conduzione della tesi
- Capacità di elaborazione critica
- Correttezza ortografica e formale
- Capacità di utilizzare i dati raccolti nella esperienza di tirocinio



Vengono organizzati periodici laboratori metodologici, coordinati da docenti del CdS, per orientare gli studenti nella stesura della prova finale, inerenti le procedure amministrative, la relazione con il docente relatore, la ricerca bibliografica, l'uso di strumenti tecnologici (es. banche dati bibliografiche), le tecniche di scrittura.

Modalità di svolgimento della prova finale

La Prova finale dei corsi di Laurea triennali costituisce un'importante occasione formativa individuale a completamento del percorso di studio, nella quale mostrare il possesso delle conoscenze apprese e la capacità di un orientamento critico nei confronti dei fondamenti istituzionali e scientifici del campo problematico all'interno del quale si è deciso di sostenerla. È svolta dalle studentesse e dagli studenti sotto la supervisione di un/una docente tutore.

A puro titolo esemplificativo e orientativo può rientrare in una delle seguenti tipologie:

- recensione critica di libri;
- discussione critica di articoli in lingua straniera;
- bibliografia critica ragionata su un determinato tema;
- analisi di strumenti di indagine (ad esempio test, guide di osservazione, questionari, schede ecc.), comprensiva della letteratura critica di riferimento e delle applicazioni concrete;
- rilettura critica documentata della relazione redatta e consegnata in sede di conclusione del tirocinio formativo;
- saggio pubblicabile su una rivista.
-

L'elaborato di prova finale è in lingua italiana. È possibile redigere e discutere la prova finale in lingua straniera, previo accordo con il docente relatore. Se redatta in lingua straniera la prova finale dovrà essere corredata da un riassunto in lingua italiana. Le indicazioni redazionali e i punteggi attribuiti sono contenuti nelle linee guida di cui al link allegato.

L'esame di laurea per la Laurea triennale si svolge nella forma della proclamazione collettiva. Essa avviene in seduta separata dalla valutazione del curriculum e della relazione finale, gestita da una apposita commissione. Data e luogo della proclamazione sono indicati nel calendario pubblicato sulla pagina del Dipartimento.

La commissione che valuta la prova finale è composta da tre membri tra i docenti di I – II fascia e ricercatori afferenti ai corsi di laurea triennale di cui uno nominato Presidente dal Direttore del Dipartimento nell'atto di nomina della commissione. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima o seconda fascia.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio del Corso di studio o dal professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

La commissione per la proclamazione è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato ed è composta dai Presidenti dei Corsi di studio delle lauree triennali o loro delegati e da almeno un docente scelto tra i professori di I – II fascia o ricercatori afferenti ai corsi di laurea triennale del Dipartimento.

Diploma Supplement

Ai sensi della normativa in vigore, il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Bergamo prevede il rilascio, come supplemento di diploma di ogni titolo di studi, di un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

In linea con tali disposizioni, il Corso di studi in Scienze psicologiche provvede al rilascio, su richiesta degli interessati, del certificato di cui sopra, con le principali indicazioni relative al



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

curriculum specifico seguito dai propri studenti per conseguire il titolo, anche in lingua inglese e in modo conforme ai modelli adottati dai Paesi europei.

Art. 15 Sistema per l'assicurazione della qualità della didattica

Il Corso di studio persegue la realizzazione, al proprio interno, di un sistema per l'assicurazione della qualità della didattica, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dalla competente Struttura didattica.

Art. 16 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione paritetica docenti-studenti esprime un parere relativamente alla coerenza tra il numero di crediti assegnati alle attività formative previste e gli specifici obiettivi formativi programmati in sede di istituzione ed eventuale modifica ordinamentale del corso di studio.